

**REGOLAMENTO (CE) N. 1890/2003 DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2003**

relativo all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardo all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, in seguito denominato «accordo di associazione», approvato dal regolamento (CEE) n. 492/71 ⁽¹⁾ del Consiglio, prevede concessioni tariffarie per prodotti agricoli trasformati originari di Malta.
- (2) È stato concluso un accordo commerciale che modifica l'accordo di associazione. Esso mira a migliorare la convergenza economica in previsione dell'adesione di Malta all'Unione europea e deve entrare in vigore entro il 1° novembre 2003. Per quanto riguarda la Comunità, tale accordo prevede concessioni sotto forma di una completa liberalizzazione degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati e, per altri, quote esenti da dazi doganali. Per le importazioni non coperte da tali quote continuano ad essere applicate le disposizioni fissate dall'accordo di associazione.
- (3) Poiché la procedura di adozione di una decisione che modifica l'accordo di associazione non sarà completata in tempo affinché il testo entri in vigore il 1° novembre 2003, è pertanto necessario prevedere l'applicazione delle concessioni tariffarie accordate a Malta su base autonoma a decorrere dal 1° novembre 2003.
- (4) L'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati non andrebbe gravata da alcun dazio doganale e per altri dovrebbero essere aperti contingenti esenti da dazio.
- (5) Taluni prodotti agricoli trasformati, non compresi nell'allegato I del trattato, non dovrebbero essere ammessi alle restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE)

⁽¹⁾ GU L 61 del 14.3.1971, pag. 1.

n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽²⁾.

- (6) Per i prodotti agricoli trasformati compresi nell'accordo di associazione ma che non figurano nel presente regolamento o per i quali si sono esauriti i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento, dovrebbero continuare ad essere applicate le disposizioni commerciali fissate dall'accordo di associazione.
- (7) Il regolamento (CE) n. 3010/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta ⁽³⁾, dovrebbe continuare a essere applicato a taluni prodotti in esso menzionati ma non elencati nel presente regolamento e per taluni altri prodotti in esso menzionati per i quali si saranno esauriti i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, istituisce un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri secondo tale sistema.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾,

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 314 del 28.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 779/98 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.